

COMUNE DI SAN PAOLO D' ARGON

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA  
CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI  
ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI  
PRIVATI

(Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 26.3.1991)

## Capo 1 FINALITA'

### ART. 1

1. Con il presente regolamento il comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

### ART. 2

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del comune.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

### ART. 3

1. La giunta comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 6 della legge 8 giugno 1990 n. 142, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

## ART. 4

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del comune, per la durata prevista dalla legge.
2. Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal regolamento di cui all'art. 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

## ART. 5

1. Il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti di cui all'art. 4 può essere richiesto da ogni cittadino del comune e dai rappresentanti degli enti ed istituzioni che nello stesso hanno sede.

## Capo 2 PROCEDURE

## ART. 6

1. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.
2. Le istanze possono essere redatte anche secondo i moduli messi a disposizione nel comune.
3. Le istanze presentate per le finalità di cui ai successivi articoli dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659. Tale

dichiarazione non è richiesta per gli interventi di cui all'art. 17 direttamente prestati ai soggetti assistiti od alle loro famiglie.

## ART. 7

1. Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al settore competente.
2. Le istanze istruite e rimesse da ciascun settore alla giunta comunale, corredate dai pareri emessi ai sensi dell'art. 53 legge 142/1990 e dello schema di deliberazione.
3. La giunta, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal consiglio comunale, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, delibera la concessione del contributo.
4. Nessun intervento può essere disposto dalla giunta comunale a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari.

## Capo 3 SETTORI DI INTERVENTO

### ART. 8

1. I settori per i quali l'amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone sono, di norma, i seguenti elencati in ordine alfabetico:
  - a) Assistenza e sicurezza sociale;
  - b) Attività sportive e ricreative del tempo libero;
  - c) Attività per la tutela dei valori monumentali, storici e tradizionali;
  - d) Cultura e informazione;
  - e) Sviluppo economico;
  - f) Tutela dei valori ambientali.

2. Per ciascun settore di intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano con ciò non escludendosi quelle che per la loro finalità sono ad esso riconducibili.
3. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti.

## Capo IV SOGGETTI AMMESSI

### ART. 9

3. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'amministrazione a favore:
  - a) Di persone residenti o normalmente presenti nel comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;
  - b) Di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del comune;
  - c) Di enti privati, associazioni e fondazioni e altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del comune;
  - d) Di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del comune.
2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere

colpite da calamità o da altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali ed economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.

## Capo 5 CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

### ART. 10

1. Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi finanziari dal comune devono esporre nella stessa le motivazioni e la misura dell'intervento richiesto. All'istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare la necessità dell'intervento, l'onere complessivo da sostenere per lo stesso e l'attestazione, a mezzo di dichiarazione sostitutiva resa ed autenticata ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 dei redditi effettivi propri e del nucleo familiare cui appartiene nonché la descrizione ed ubicazione dei beni immobili di proprietà dei componenti del nucleo stesso. Nella predetta dichiarazione dovrà essere inoltre precisato se il richiedente beneficia, per l'intervento al quale la stessa si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici; in caso affermativo dovrà essere precisato l'importo del contributo ed il soggetto che ne ha assicurato la concessione. L'amministrazione si riserva la verifica di quanto dichiarato.

### ART. 11

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono annualmente la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla comunità locale e di cui al precedente art. 10, sono obbligati a trasmettere al comune

entro il 30 settembre di ciascun anno una relazione di massima delle attività previste per l'anno successivo corredata da preventivo economico e dei termini richiesti per la corresponsione del contributo. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il consuntivo delle attività dell'anno precedente. Sulla base della documentazione richiesta il comune, nell'ambito delle previsioni del proprio bilancio assegnerà i contributi anche in un'unica soluzione.

2. L'amministrazione darà indicazioni in merito all'accettazione delle richieste entro i primi di gennaio all'atto dell'approvazione, da parte degli organi competenti, del bilancio di previsione.

## ART. 12

1. Per gli enti pubblici e privati, le associazioni e i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico. L'erogazione del contributo avverrà sulla base della documentazione prodotta, con deliberazione della giunta municipale. Il comune dovrà chiedere all'ente organizzatore copia dei documenti giustificativi delle spese.

## Capo VI

### ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

## ART. 13

1. Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del comune sono prioritariamente finalizzati:

- a) Alla protezione e tutela del bambino;
- b) Alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;
- c) All'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
- d) All'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
- e) Alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti handicappati;
- f) Alla prevenzione e al recupero delle tossicodipendenze;
- g) Alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate e al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite.

2. Per conseguire tali finalità il comune provvede:

- a) All'attivazione delle istituzioni comunali che saranno previste dallo statuto, preposte a realizzare gli obiettivi individuati dal precedente comma;
- b) Al sostegno, valorizzazione e sviluppo delle altre istituzioni pubbliche e private che, senza fine di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al precedente comma;
- c) Alla valorizzazione e allo sviluppo delle forme organizzative di volontariato che abbiano per fine e concretamente operino per realizzare gli interventi di cui sopra;
- d) Ad interventi diretti in tutti i casi nei quali, per l'urgenza o per la particolare condizione dei richiedenti, non sia possibile avvalersi delle istituzioni ed associazioni di cui alle lettere precedenti.

## ART. 14

1. Nel bilancio annuale il consiglio comunale determina le risorse destinabili ai fini di assistenza e sicurezza sociale e le ripartisce in appositi, specifici capitoli per gli scopi individuati nel primo comma dell'art. 13. Il contributo viene assegnato sulla base di elementi di valutazione:

1. Parere scritto dell'assistente sociale o di altri servizi o uffici competenti, che accertatisi lo stato di bisogno o indegenza.

## Capo VII

### ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

#### ART. 15

1. Gli interventi del comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.
2. Il comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero.
3. Alla società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale con esclusione in ogni caso di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.
4. Il comune può concedere contributi una tantum alle società ed alle associazioni di cui al comma 1 e 2 per le organizzazioni di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità, nonché contributi integrativi per la gestione di impianti sportivi, secondo le modalità disciplinanti l'apposita convenzione.

Capo VIII  
SVILUPPO ECONOMICO

ART. 16

1. Le funzioni del comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggiore rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:
  - a) Al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel comune.
  - b) Al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale.
  - c) A contributi annuali a favore delle associazioni pro-loco e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale
  
2. Il concorso del comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale.

Capo IX  
ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE

ART. 17

1. Gli interventi del comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:

- a) A favore di soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
- b) A favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico;
- c) A favore di soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità;
- d) A favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del comune e di quelli di altre comunità nazionali o straniere;
- e) A favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

## ART. 18

1. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.

## Capo X TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

## ART. 19

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:

- a) Al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
  - b) Alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
  - c) Alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.
2. Gli interventi del comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati dalle norme di cui ai precedenti capi II, IV e V.

## Capo XI INTERVENTI STRAORDINARI

### ART. 20

1. Per iniziative e manifestazioni non comprese tra quelle previste dal presente regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la giunta ritenga che sussista un interesse generale delle comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.
2. La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite per l'utilizzo e la gestione di ciascuno di queste.
3. Si applicano, per quanto compatibili con il carattere ed i tempi d'attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui al primo comma, le norme previste dai precedenti capi II, IV e V.